

Pieve di Soligo, 28/02/2023

Informativa n. 3

OGGETTO: Decreto legge n. 11/2023; conversione in legge del Decreto Legge n. 198/2022 “milleproroghe”; novità di inizio anno

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/02/2023, il D.L. 11/2023 che è entrato in vigore il giorno successivo e del quale riportiamo le principali disposizioni:

Art. 2	<p>A partire dal 17 febbraio 2023 <u>non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito</u>, con riferimento ai seguenti interventi edili agevolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superbonus • bonus ristrutturazioni al 50% • ecobonus 50/65% • sismabonus • bonus facciate • bonus per gli impianti fotovoltaici • bonus barriere • architettoniche • bonus per la compravendita di immobili ristrutturati al 50% e sismabonus acquisti <p><u>a meno che entro il 16/02/2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>per il Superbonus:</u> <ol style="list-style-type: none"> a) si sia presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; b) sia stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori <u>e</u> risulti presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini; c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. • <u>per gli altri bonus:</u> <ol style="list-style-type: none"> a) si sia presentata la richiesta di titolo abilitativo, se prevista; in caso di lavori che ricadono in edilizia libera, per i quali non servono autorizzazioni o comunicazioni particolari, alla data del 16/02/2023 devono essere iniziati i lavori; b) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile, nel caso di “bonus casa acquisti 50%” o “sismabonus acquisti”.
--------	---



Riportiamo nella tabella sottostante alcune novità dell'ultimo periodo:

Conversione in legge del Decreto legge n. 198/2022 “milleproroghe” (Legge n. 14/2023, pubblicata nella G.U. del 27/02/23)	È stato convertito in legge il D.L. in oggetto; le novità sono le seguenti (rispetto al testo originale del decreto): <ul style="list-style-type: none"> • viene prorogato al 30 novembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali soggetti al credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beni materiali 4.0¹ ○ Beni materiali e immateriali non 4.0
---	---

¹ La scadenza per la consegna dei beni immateriali 4.0 resta fissata al 30/06/2023

	<p>che siano stati già “prenotati” entro il 31 dicembre 2022; in tal modo si usufruirà delle seguenti aliquote del credito d’imposta in vigore nel 2022 (più vantaggiose rispetto a quelle del 2023):</p> <ul style="list-style-type: none">○ 40% per i beni materiali 4.0○ 50% per i beni immateriali 4.0○ 6% per i beni materiali ed immateriali non 4.0 <ul style="list-style-type: none">● È prorogato al 30 giugno 2023 (in precedenza la scadenza era il 31/03/2023) il termine per utilizzare il <u>bonus carburante agricolo</u> (pari al 20% dei costi sostenuti) del terzo trimestre 2022; si ricorda che la stessa scadenza vale per l’utilizzo del credito di imposta del quarto trimestre 2022.● Viene rinviato dal 16 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relative ai bonus edilizi.● Sono di nuovo sospesi dal 1° aprile 2022² fino al <u>30 ottobre 2023</u> i seguenti termini, collegati all’agevolazione “prima casa”:<ul style="list-style-type: none">○ il termine di 18 mesi entro cui va fatto il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato;○ il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha venduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” (entro cinque anni successivi all’acquisto), dovrà procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;○ il termine di un anno entro cui va effettuata la vendita della “vecchia” prima casa, qualora, al momento dell’acquisto della nuova casa, il contribuente sia ancora titolare di diritti reali su un’abitazione già acquistata con il beneficio;○ il termine di un anno intercorrente tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.Tali termini ricominceranno quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023.● Le assemblee³ delle società e degli enti potranno svolgersi “a distanza” (in modalità “videoconferenza”, senza quindi la presenza fisica in un luogo) fino al 31 luglio 2023, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti.● <u>Sono prorogati al 01/01/2024</u>, i termini relativi all’applicazione delle sanzioni per la <u>mancata pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute</u> (art. 1 c. 125-129 L. 124/2017), nel 2022. Ricordiamo infatti che:<ul style="list-style-type: none">⇒ <u>le società di capitali</u> devono riportare nelle note integrative del bilancio⁴ gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni;⇒ <u>le associazioni, le Onlus e le fondazioni</u> sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.
--	---

² Tale termine era già una proroga dell’iniziale termine del 23/02/2020. Complessivamente, quindi, la sospensione dei termini relativi alla “prima casa” è durata, finora, dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023. Si informa comunque che sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della norma, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, escludendo altresì il rimborso di quanto già versato

³ Si ritiene che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per C.d.A. e Collegi sindacali

⁴ Se le società non sono tenute a redigere la nota integrativa, la pubblicazione va effettuata sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno o, in mancanza del sito, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza

<p>Credito d'imposta sui consumi di energia elettrica e di gas del primo trimestre 2023: fissato il codice tributo per la compensazione (risol. 8/2023)</p>	<p>L'agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per compensare i crediti di imposta energetici concessi dalla legge 197/2022 per il primo trimestre 2023: <u>codice 7011 per imprese non energivore e codice 7013 per quelle non gasivore</u>. Riassumiamo nella tabella sottostante i crediti ancora utilizzabili, con le percentuali, il codice tributo e la scadenza per l'utilizzo.</p> <table border="1" data-bbox="411 367 1433 589"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Terzo trim. 2022</th> <th colspan="2">Ottobre/novembre 2022</th> <th colspan="2">Dicembre 2022</th> <th colspan="2">Primo trim. 2023⁵</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia elettrica</td> <td>6970</td> <td>15%</td> <td>6985</td> <td>30%</td> <td>6995</td> <td>30%</td> <td>7011</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>6971</td> <td>25%</td> <td>6986</td> <td>40%</td> <td>6996</td> <td>40%</td> <td>7013</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>Scadenza</td> <td colspan="2">30/9/2023</td> <td colspan="2">30/9/2023</td> <td colspan="2">30/9/2023</td> <td colspan="2">31/12/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>La compensazione dei crediti d'imposta energia elettrica/gas si può effettuare solamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline).</p>		Terzo trim. 2022		Ottobre/novembre 2022		Dicembre 2022		Primo trim. 2023 ⁵		Energia elettrica	6970	15%	6985	30%	6995	30%	7011	35%	Gas	6971	25%	6986	40%	6996	40%	7013	45%	Scadenza	30/9/2023		30/9/2023		30/9/2023		31/12/2023	
	Terzo trim. 2022		Ottobre/novembre 2022		Dicembre 2022		Primo trim. 2023 ⁵																														
Energia elettrica	6970	15%	6985	30%	6995	30%	7011	35%																													
Gas	6971	25%	6986	40%	6996	40%	7013	45%																													
Scadenza	30/9/2023		30/9/2023		30/9/2023		31/12/2023																														
<p>Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, pesca e agromeccanica, nel primo trimestre 2023: istituito il codice tributo (risol. 8/2023)</p>	<p>Il codice tributo da utilizzare per compensare il credito d'imposta del primo trimestre 2023 è: 7014. Riassumiamo nella tabella sottostante i crediti ancora utilizzabili, le percentuali del credito, codice tributo e scadenza per l'utilizzo.</p> <table border="1" data-bbox="411 786 1417 969"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Terzo trim. 2022</th> <th colspan="2">Quarto trim. 2022</th> <th colspan="2">Primo trim. 2023²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Credito imposta carburanti az. agricole</td> <td>6972</td> <td>20%</td> <td>6987</td> <td>20%</td> <td>7014</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Scadenza</td> <td colspan="2">30/6/2023</td> <td colspan="2">30/6/2023</td> <td colspan="2">31/12/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>La compensazione del credito d'imposta carburante si può effettuare solamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline).</p>		Terzo trim. 2022		Quarto trim. 2022		Primo trim. 2023 ²		Credito imposta carburanti az. agricole	6972	20%	6987	20%	7014	20%	Scadenza	30/6/2023		30/6/2023		31/12/2023																
	Terzo trim. 2022		Quarto trim. 2022		Primo trim. 2023 ²																																
Credito imposta carburanti az. agricole	6972	20%	6987	20%	7014	20%																															
Scadenza	30/6/2023		30/6/2023		31/12/2023																																
<p>Bonus energia elettrica e gas 2022: approvato il modello di comunicazione</p>	<p>È stato approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per effettuare la comunicazione relativa al credito d'imposta energia elettrica e gas maturato nel 2022. L'invio telematico va eseguito dal 16 febbraio ed entro il 16 marzo 2023 e, se non eseguito, comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo (il divieto scatterà dal 17 marzo 2023). La comunicazione non dev'essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 (entro il 16/03/2023). Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.</p>																																				
<p>Nuovi Paesi inseriti nella black list: Comunicato Consiglio Ue 14 febbraio 2023</p>	<p>Informiamo che dal 14/02/2023 sono stati aggiunti altri Paesi nella "black list", ovvero l'elenco di Paesi esteri per i quali vi è una limitazione alla deducibilità dei costi derivanti da acquisti dagli stessi⁶. <u>Si segnala l'inserimento della Russia nell'elenco predetto</u>. La black list ora si compone ora di questi 16 Paesi: Bahamas, Anguilla, Isole Turks e Caicos, Isole Marshall, Isole Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane, Isole Vergini britanniche, Russia, Costa Rica e Vanuatu. Le limitazioni alla deduzione dei costi non trova applicazione quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.</p>																																				

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁵ L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è possibile anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che le spese per l'acquisto dell'energia elettrica/ gas consumati, possano considerarsi sostenute nel trimestre stesso e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto

⁶ i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in Paesi o territori inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue, sono deducibili limitatamente al valore normale